



Roma, 13/03/2009

Prot. n. 279/PE

Ai Dirigenti Generali Centrali e
Regionali

Ai Dirigenti Centrali e Periferici

Ai Responsabili delle Strutture
Sociali

Ai Coordinatori delle Consulenze
Professionali

Loro Sedi

Oggetto: Sentenza 26 gennaio 2009, n. 19 della Corte Costituzionale dichiarativa della illegittimità costituzionale – *in parte qua* – dell'art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità).

La Corte Costituzionale, al fine di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile grave che si realizzino in ambito familiare, ed in virtù del rapporto di stretta correlazione del congedo straordinario retribuito previsto per l'assistenza ad un familiare con handicap grave con le finalità di tutela del disabile perseguite dalla L. n. 104/1992, è intervenuta con una serie di sentenze additive che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 42, comma 5, del D. Lgs. n.151/2001 ampliando il novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario retribuito.

In particolare, con la sentenza dell'8 giugno 2005 n. 233, la Consulta ha operato un primo intervento correttivo della norma censurata, stabilendo che il congedo retribuito spetta ai fratelli o alle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità, nell'ipotesi in cui i genitori siano essi stessi totalmente inabili e, quindi, non in grado di assistere il figlio disabile grave.

Successivamente, con la sentenza 8 maggio 2007, n. 158 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma in esame nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti, la concessione del congedo retribuito al lavoratore che assista il coniuge convivente gravemente handicappato.

Con la recentissima sentenza n. 19 del 29 gennaio u.s., la Corte perviene ad un'ulteriore declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 *“nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave”*.

La Corte ha infatti ritenuto che la disposizione censurata, omettendo di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente del disabile grave, in mancanza di altre persone idonee ad occuparsi dello stesso, viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., ponendosi in contrasto con la *ratio* dell'istituto.

La suddetta omissione, ad avviso della Consulta, determina inoltre un trattamento deteriore dell'unico figlio convivente del disabile – allorché sia anche il solo soggetto in grado di assisterlo – rispetto agli altri componenti del nucleo familiare di quest'ultimo espressamente contemplati dalla disposizione oggetto di censura; trattamento deteriore che, diversificando situazioni omogenee, quanto agli obblighi inderogabili di solidarietà derivanti dal legame familiare, risulta privo di ogni ragionevole giustificazione.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Vincenzo Caridi

f.to Vincenzo Caridi

